

2 dicembre 2019

## II CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI IN ITALIA E LE MODIFICHE ALLA GOLDEN POWER DA PARTE DEL DECRETO CYBERSECURITY

Il 21 novembre è entrata in vigore la Legge n. 133 del 2019 che ha convertito il D.L. 105/2019 (c.d. **Decreto Cybersecurity**) con il quale il Governo italiano ha rafforzato i propri poteri speciali in relazione agli investimenti esteri diretti nel territorio nazionale. Tale rafforzamento si è reso opportuno a seguito dell'adozione da parte della Commissione europea del Regolamento n. 452 del 19 marzo 2019 ("il Regolamento"), il quale ha istituito un quadro comune per il controllo degli investimenti esteri diretti in uno Stato membro dell'Unione.

Il Regolamento fa salva la competenza dei singoli Stati membri nel determinare gli interessi c.d. essenziali e strategici da includere negli obiettivi di "**sicurezza nazionale**" e che giustificano un intervento pubblico, riconoscendo in favore degli Stati membri una riserva per l'adozione e/o il mantenimento di meccanismi di controllo per gli investimenti diretti nel territorio nazionale. A fronte di tale riserva, l'Italia ha, da ultimo, adottato il D.L. n. 105/2019, con cui è stata rafforzata ed estesa la Golden Power del Governo rispetto ad un certo numero di settori chiave (quali ad esempio la tecnologia 5G, l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la sicurezza informatica).

La normativa appena adottata amplia l'ambito di applicazione del meccanismo della Golden Power anche alle c.d. nuove tecnologie, istituendo un "**perimetro di sicurezza cibernetico**".

### LA DISCIPLINA DELLA GOLDEN POWER IN ITALIA

#### II QUADRO NORMATIVO E LE MODIFICHE DEL DECRETO CYBERSECURITY

Il Legislatore italiano ha già disciplinato la materia della Golden Power in relazione alla salvaguardia degli assetti proprietari delle società operanti nei c.d. **settori strategici e di interesse nazionale**. In particolare, con il D.L. n. 21 del 2012 – più volte modificato – sono stati definiti l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali di controllo sugli investimenti esteri diretti nel territorio italiano. Si tratta, in particolare, di **poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale**, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

#### GOLDEN POWER ASPETTI PRINCIPALI

**Potere speciale** del Governo di:

- dettare specifiche condizioni relativamente **all'acquisito di partecipazioni societarie** di maggioranza assoluta,
- di opporre il **veto** all'adozione di determinate delibere societarie e
- di opporsi all'acquisto di partecipazioni

da esercitarsi nei confronti di società pubbliche e private operanti in **settori c.d. strategici** (difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni).

Per **poteri speciali (Golden Power)** si intende:

- la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni;
- la facoltà di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e
- la facoltà di opporsi all'acquisto di partecipazioni.

Attraverso l'esercizio di tali **poteri speciali** viene dunque riservato un regime particolare per gli investitori appartenenti ad uno Stato esterno all'Unione europea, ove giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e purché non basato su ragioni di carattere puramente economico. La normativa (articolo 1) consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a **tutte le società, pubbliche o private**, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica.

#### **SICUREZZA NAZIONALE, ENERGIA, TRASPORTI e COMUNICAZIONI (c.d. GOLDEN POWER SU ASSETTI STRATEGICI)**

Le norme del D.L. 21/2012 fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della **sicurezza e della difesa**: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. In tali circostanze il **Governo** può, in sintesi:

- imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza;
- porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario;
- opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

I poteri speciali esercitabili **nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni** consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.

#### **IL DECRETO LEGGE 105/2019 – C.D. DECRETO CYBERSECURITY (C.D. GOLDEN POWER NEI SETTORI AD ALTA DENSITÀ TECNOLOGICA)**

Il decreto-legge n. 105 del 2019 (convertito con modificazioni in data 20 novembre 2019) ha previsto l'**istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** nel quale rientreranno amministrazioni pubbliche, enti e operatori privati e le conseguenti misure volte a garantire i

necessari standard di sicurezza, attribuendo inoltre poteri speciali affidati al Presidente del Consiglio, per garantire la sicurezza delle strutture informatiche e tecnologiche di interesse nazionale (tra cui anche le reti 5G)

Il Decreto è stato emanato al fine di assicurare un **elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici** delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati.

La nuova normativa risponde alle esigenze di recente sorte a fronte dell'evoluzione tecnologica, con particolare riferimento alla **tecnologia 5G** e ai connessi **rischi di un uso improprio dei dati**, con plausibili implicazioni sulla sicurezza nazionale. Pertanto, le disposizioni adottate per il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica troveranno applicazione anche per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il meccanismo di controllo prevede un obbligo di notifica preventiva per la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti ai servizi ad alta densità tecnologica, ovvero all'acquisizione di componenti ad alta densità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea.

All'esito di una puntuale valutazione, il Governo può esercitare il diritto di veto o imporre ai soggetti interessati specifici obblighi e condizioni affinché siano tutelati gli interessi nazionali. L'istituzione del **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** è demandata ad un DPCM, che deve essere adottato su proposta del CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. Ad un regolamento governativo - da adottarsi entro dieci mesi dall'entrata in

vigore della legge di conversione - è invece demandata la definizione delle **procedure, delle modalità e dei termini** ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

È stato poi attribuito al **Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN**, istituito presso il MISE) accreditato per reti e forniture ICT, un potere speciale di controllo sulle aziende che operano in tale settore.

I compiti del CVCN saranno, in particolare:

- ricevere le comunicazioni dei soggetti che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale;

**IL DECRETO LEGGE n.  
105/2019 – C.D. DECRETO  
CYBERSECURITY**

- **Modifica** Poteri Speciali attribuiti al Governo;
- **Allunga termine** per esercizio dei poteri speciali;
- **Modifica** dei poteri speciali in **ambito 5G**;
- attribuisce **poteri nuovi al CVCN**;
- prevede misure aggiuntive per **operazioni già approvate**.

- assicurare l'assenza di vulnerabilità di prodotti, hardware e software, destinati a essere impiegati dagli attori del perimetro di sicurezza cibernetica;
- effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza.

## COME IL D.L.105/2019 e LA LEGGE DI CONVERSIONE MODIFICANO L'ESERCIZIO DEI POTERI SPECIALI

Il nuovo testo normativo detta altresì nuove regole con riguardo all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo. In particolare:

### A. Rimodulazione delle tempistiche

Viene elevato da 15 a 45 giorni il periodo durante il quale il governo può esercitare un eventuale veto o prevedere l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, salvo ulteriori richieste di informazioni;

### B. Sanzioni

Viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo.

\*\*\*\*

Con il c.d. **Decreto Cybersecurity** il legislatore è intervenuto su una tematica di estrema attualità, estendendo anche alle reti di c.d. "nuova generazione" i propri poteri speciali ed istituendo un meccanismo volto a rafforzare le difese in questo delicato settore.

Si tratterà ora di attendere le prime applicazioni del meccanismo di controllo istituito con il Decreto, anche al fine di valutarne la tenuta e l'effettivo coordinamento con il quadro comunitario istituito dal Regolamento europeo n. 452/2019.

**Per qualsiasi ulteriore informazione Vi preghiamo di contattare i membri del nostro focus team**

Pavia e Ansaldo Studio Legale  
**Avv. Filippo Fioretti**  
Via Bocca di Leone, n. 78  
00187 Roma  
Tel. (+39) 06695161  
[filippo.fioretti@pavia-ansaldo.it](mailto:filippo.fioretti@pavia-ansaldo.it);



Pavia e Ansaldo Studio Legale  
**Avv. Marco Giustiniani**  
Via Bocca di Leone, n. 78  
00187 Roma  
Tel. (+39) 06695161  
[marco.giustiniani@pavia-ansaldo.it](mailto:marco.giustiniani@pavia-ansaldo.it)



Pavia e Ansaldo Studio Legale  
**Avv. Mia Rinetti**  
Via del Lauro, 7  
20121 Milano  
tel: (+39) 0285581  
[mia.rinetti@pavia-ansaldo.it](mailto:mia.rinetti@pavia-ansaldo.it)



The contents of this publication is for informational purposes only. It is not intended to provide legal or other professional advice or opinions on specific facts or matters. Pavia e Ansaldo assumes no liability in connection with the use of this publication.

© 2017 Studio Legale Pavia e Ansaldo. All rights reserved.